



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 18/03/2020

Modifica Regolamento con Deliberazione del Consiglio Comunale n.del...



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997, n.446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Sant'Anna Arresi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relative all'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. lgs. 14/03/2011 n. 23 e s.m.i. hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. È soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Sant'Anna Arresi e non risulta iscritto all'anagrafe di Sant'Anna Arresi.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Articolo 4 – Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. In sede di approvazione della misura annua dell'imposta, la Giunta Comunale con relativa deliberazione, al fine di agevolare l'adempimento dei contribuenti, qualora lo ritenesse opportuno, potrà introdurre, anche in via sperimentale, la facoltà, per i privati che gestiscano immobili ad uso abitativo per le locazioni turistiche, di provvedere al pagamento dell'Imposta di Soggiorno per l'intero periodo, determinata in misura forfettaria sulla base di un numero figurativo minimo di presenze, a condizione che il tributo così determinato sia versato integralmente al Comune entro il 30 giugno dell'anno di riferimento. Tale pagamento, estingue l'obbligazione tributaria per l'intera annualità. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle somme versate al Comune dai Gestori di portali di locazioni turistiche e/o da altri intermediari nell'attività di locazione turistica per locazioni attive poste in essere da soggetti che abbiano corrisposto il tributo in misura forfettaria. Le somme versate dai contribuenti ai sensi del presente comma, non potranno in alcun caso formare oggetto di istanza di rimborso; ciò anche nelle ipotesi in cui a consuntivo il numero effettivo delle presenze tassabili dovesse risultare inferiore a quello forfettario per il quale è stato effettuato il versamento, ovvero nelle ipotesi di mancata locazione dell'immobile o di mancato, totale o parziale effettivo utilizzo per qualsivoglia ragione dello stesso ai fini turistico – ricettivi.
4. Il diritto alla rivalsa, per coloro che abbiano aderito al regime forfettario, è limitato al solo recupero delle somme effettivamente pagate al Comune entro il 30 giugno dell'anno di imposta per la specifica unità immobiliare dedotta nella dichiarazione di opzione. Non sono ammesse compensazioni in sede di rivalsa di imposta tra immobili diversi. Esercitata la rivalsa per l'intera somma "effettivamente" pagata al Comune, il gestore aderente al regime forfettario, non potrà più richiedere all'ospite dell'immobile alcuna somma a titolo di Imposta di Soggiorno.
5. E' esclusa l'applicazione dell'imposta nelle strutture ricettive del Comune di Sant'Anna Arresi per i pernottamenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo e tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età;



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

- i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori
 - i soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento INPS o INAIL e gli eventuali accompagnatori in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - il personale appartenente alle forze o corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - i partecipanti alle gite scolastiche e i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici locali (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore a 65 anni. L'esenzione non si applica nei mesi di luglio e agosto;
 - il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - il Comune di Sant'Anna Arresi nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso.
2. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati, al gestore della struttura ricettiva, della apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. e/o idonea certificazione.

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, co. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
- In particolare, sono tenuti a presentare al Comune:

- **La dichiarazione trimestrale**

I gestori entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare comunicano attraverso la compilazione della dichiarazione il dettaglio del numero dei pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.5, dell'imposta incassata



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa e segnalare i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta. L'obbligo di dichiarazione sussiste anche qualora non ci siano pernottamenti nel periodo di riferimento.

La dichiarazione, compilata con l'utilizzo del Software messo a disposizione dal Comune, ovvero su supporto cartaceo attraverso la modulistica predisposta dal Comune e reperibile sul sito istituzionale, dovrà essere trasmessa, unitamente alla copia delle ricevute di versamento dell'imposta, all'Ufficio protocollo dell'Ente.

Nel caso in cui sia consentita l'opzione per il pagamento dell'imposta determinata attraverso il criterio forfettario da parte dei privati possessori di case destinate alla locazione turistica o comunque breve, l'opzione deve essere espressa, a pena di decadenza, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione accompagnata dalla ricevuta del versamento dell'imposta "una tantum", entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, utilizzando lo specifico modulo predisposto dal Comune. La dichiarazione ha effetto solo per l'anno solare nel quale viene presentata e assolve il gestore dalla presentazione delle dichiarazioni trimestrali.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 - informare in multilingua i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dagli uffici comunali;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
3. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Sant'Anna Arresi.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro:

PERIODO	SCADENZA VERSAMENTO
Aprile, Maggio, Giugno	16 LUGLIO
Luglio, Agosto, Settembre	16 OTTOBRE
Ottobre	16 NOVEMBRE



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

Se al termine del trimestre di riferimento, l'importo da versare risulta inferiore a € 10,00, potrà essere effettuato un unico versamento con quanto dovuto nel trimestre successivo.

2. I privati possessori di immobili destinati alla locazione turistica o comunque breve, nel caso in cui sia consentita in alternativa, rispetto al regime naturale della tassazione ordinaria l'opzione per il regime forfettario, effettueranno il relativo versamento dell'imposta entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
3. Il versamento delle somme incassate a titolo di Imposta di soggiorno potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) sul conto corrente bancario o postale intestato al Comune di Sant'Anna Arresi per i residenti all'estero;
 - b) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Sant'Anna Arresi;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

ovvero con le modalità previste dalla legge.

Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui all'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare, ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti legislativi 471/472 e 473 come da ultimo modificati dal D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 di revisione del sistema sanzionatorio tributario.



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

2. Per le violazioni di cui al presente articolo trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 come modificato dal D. Lgs. 87/2024 che consente la riduzione delle sanzioni. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Per l'omessa o infedele dichiarazione cumulativa annuale, da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa del 100 al 200% dell'importo dovuto. *Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 472/1997.* Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del D.lgs 471/1997.
4. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.
5. L'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente, non esonera dal pagamento dell'eventuale imposta non versata. Al fine di quantificare l'importo dovuto il Comune di Sant'Anna Arresi potrà svolgere tutte le attività accertative, comprese quelle di cui all'art 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel caso di assenza o inattendibilità della documentazione reperita o fornita dal gestore della struttura, l'imposta dovuta sarà determinata in funzione della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti, oppure con il metodo induttivo, assumendo quale parametro il numero posti letto della struttura e la percentuale di saturazione delle strutture ricettive *della medesima tipologia e categoria/classificazione* presenti nel territorio comunale nel periodo di riferimento.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11- Rimborsi e compensazioni

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 1. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento;



COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DEL SULCIS IGLESIENTE

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano compensati, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992 così come modificato dalla L. n. 130/2022 e dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 di attuazione della delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111), recante disposizioni in materia di processo tributario.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta

1. La Giunta provvede con proprio atto, alla nomina del Funzionario Responsabile dell'Imposta di soggiorno.
2. Il Funzionario responsabile dell'Imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo, predispone e adotta i conseguenti atti.
3. In caso di affidamento della gestione dell'imposta responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF sul portale del Dipartimento delle Finanze.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate.